

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

(Provincia di Oristano)



UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 5864

Gonnostamatza 01.09.2011

Ordinanza Sindacale n. 1 /2011

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Visti:

Visto l'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

In applicazione delle norme previste nell'Ordinanza del Ministero della salute del 12.12.2006 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani"; pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.01.2007;

RITENUTO che la presente ordinanza sia da ritenere contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica e di pubblica sicurezza e, pertanto, di propria competenza;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati,

Art. 1 – Custodia dei cani.

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

a. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;

Art. 2 – Condotta dei cani.

a. Il divieto di addestramento o di selezione tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività;

b. Il divieto di sottoporre i cani a doping ed a interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto del cane o finalizzati a scopi non curativi;

c. L'obbligo di utilizzo per i cani condotti per le pubbliche vie di guinzaglio;

d. L'obbligo di guinzaglio e museruola per i cani condotti nei locali pubblici;

e. L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie di cani di razze a rischio di aggressività di cui all'elenco contenuto nella predetta Ordinanza Ministeriale e riportato in calce al presente atto;

f. L'obbligo di stipulare la polizza assicurativa r.c. per danni contro terzi causati da cani di razze a rischio di aggressività;

g. Il divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani di razze a rischio di aggressività da parte di particolari soggetti di cui all'art. 5 comma 4 della richiamata Ordinanza Ministeriale.

Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":

- a. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;

Art. 4 – Sanzioni.

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00;

Art. 5 – Disposizioni finali.

- a. La presente ordinanza non si applica ai cani di accompagnamento, opportunamente addestrati, dei non vedenti, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, VV.FF. e di protezione civile;
- b. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge;
- c. Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;
- d. Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, inoltre, viene trasmessa all'Ufficio Tecnico per l'installazione di apposita segnaletica su tutto il territorio comunale, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e al servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n° 5 di Oristano e al Distretto Sanitario di Ales.

RICORDA

Anagrafe canina

E' stata istituita, presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Socio Sanitaria, l'anagrafe canina. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consentirà l'identificazione dei cani. Il rispetto di questa prescrizione è importante ai fini della prevenzione del randagismo.

La presente ordinanza viene trasmessa, per i propri adempimenti:

- a) Al messo comunale per la pubblicazione;**
- b) Al sito ufficiale del Comune di Gonnostramatza;**
- c) All'Ufficio di Gabinetto della Questura di Oristano;**
- d) All'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano;**
- e) Al Distretto Sanitario di Ales – Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica;**
- f) Al Comando Stazione Carabinieri di Mogoro;**
- g) Al Vigile Urbano del Comune di Gonnostramatza;**

Gonnostramatza, 01.09.2011

**IL SINDACO
Alessio Mandis**